




PARTI SPECIALI

DICHIARAZIONI

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA MOD. RCG 5 - ED. 07/2007 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 17 MARZO 1995


CONTRAENTE  


CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 1892, 1893 E 1894 C.C. IL CONTRAENTE DICHIARA CHE :

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali la Società ha determinato i relativi premi
- Nell'ultimo triennio non ha subito danni, nè è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati; in caso contrario quali
- Non ha altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso contrario quali
- Non ha avuto polizze annullate per sinistro; in caso contrario quali
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza

IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO, PRESO VISIONE E ACCETTATO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- INFORMATIVA PRIVACY (D. LGS. N° 196 DEL 2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) - MOD. PRIVACY 6 - ED. 10/2008
- CONDIZIONI DI POLIZZA RC MOD. RCG 2 - ED. 07/2007

CONTRAENTE  



AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL C.C., IL CONTRAENTE DICHIARA DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTT. DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

- ART. R2 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
- ART. R8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
- ART. R9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
- ART. R11 FORO COMPETENTE
- ART. R17 REGOLAZIONE DEL PREMIO

CONTRAENTE  


IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA PRIMA RATA DI PREMIO E' STATO EFFETTUATO ALLA FIRMA DELLA PRESENTE A MIE MANI IN Bonus

IL 15/07/2009 BONIFICO BENARNO

 **FRATELLI**  
 AGENTE O INCARICATO  
 Soc. Cattolica di Assicurazioni  
 ROMA - PIAZZA DI SPAGNA  
 Via della Vite 15 - 00187 ROMA  
 Tel./Fax 06 6792501 - 06 69799763

**CONSENSO AL TRATTAMENTO  
 DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI  
 ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196  
 e successive modificazioni**

Preso atto delle informazioni che Le abbiamo comunicato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali:

**Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi**

Per poter emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, nonché all'eventuale redistribuzione del rischio, e per adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, è necessario che Lei consenta per iscritto a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di:

- utilizzare i Suoi dati personali, compresi quelli sensibili;
- comunicarli alle categorie di enti terzi specificati nell'informativa;
- trasferirli all'estero.

SI	NO
----	----

**Consenso per l'utilizzo dei dati personali per scopi statistici, informativi e promozionali**

Inoltre, come già specificato, Lei può decidere liberamente di dare o meno il Suo consenso a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa per l'utilizzo dei Suoi dati personali (a esclusione di quelli sensibili) per scopi statistici, informativi e promozionali; tale consenso è utile per migliorare i servizi e farLe conoscere nuovi prodotti della nostra azienda e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Le ribadiamo che il Suo consenso è del tutto facoltativo e il Suo rifiuto non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.

In particolare, Lei può consentire a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa di utilizzare i Suoi dati personali (a esclusione di quelli sensibili) per:

- rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche, anche tramite società terze incaricate delle suddette operazioni;
- realizzare iniziative promozionali;
- comunicarli alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, per lo svolgimento delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.

SI	NO
SI	NO
SI	NO

Luogo e data Roave 15/7/2009

N° documento (polizza, proposta)  
2043 32 2043

CONTRAENTE Nome e cognome (leggibile)

Firma

**ALTRI SOGGETTI (DIVERSI DAL CONTRAENTE) PRESENTI NEL CONTRATTO**  
 (ad esempio: assicurato, conducente ....., altro)

Nome e cognome (leggibile)

Firma

stampata in data 15/07/2009

MOD. PRIVACY 6 - ED. 10/2008







per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti.

Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio: Convenzione Assicurativa Risarcimento Diretto CARD, Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc.).

In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull'attività assicurativa), oppure per l'esercizio di azioni a tutela dell'attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

#### IV. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a **Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa**, Titolare del trattamento dati, contattando il **Centro di Competenza Privacy e Sicurezza delle Informazioni**, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [privacy@cattolicaassicurazioni.it](mailto:privacy@cattolicaassicurazioni.it).



**C. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa**

*Servizio clienti*

*Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia)*

*Telefono 045/8391622 - Fax 045/8391131*

*e-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP**

*Servizio tutela degli utenti*

*Via del Quirinale, n° 21 - 00187 ROMA*

*Fax 06/42133206*

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

**D. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

**NOTA BENE**

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.



Capitolato polizza n. 2043.32.002043  
Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Centro Sportivo Italiano

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

Forma parte integrante della presente polizza l'allegato Condizioni Generali di Assicurazione Responsabilità Civile Generale mod. RCG 2 – ed. 07/2007

### **ASSICURATI E OGGETTO DELLA GARANZIA**

#### **Assicurati**

A termini delle condizioni generali di assicurazione – fatte salve deroghe e modifiche di cui ai punti seguenti – si intendono assicurati, come definiti dalle condizioni di assicurazione, tutti i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO, intendendosi per tali i titolari della tessera, numerata e datata del CENTRO SPORTIVO ITALIANO. Detta tessera, che è il titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, verrà rilasciata a cura del CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali, Società Affiliate), da questo specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura a favore di ogni singolo associato decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello del tesseramento e cessa al termine della stagione sportiva e comunque con un massimo di 365 giorni dalla data di decorrenza. La garanzia vale altresì per la tutta la durata delle manifestazioni iniziate prima della scadenza contrattuale anche se queste terminano oltre detta scadenza.

E' comunque considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.

#### **Oggetto della garanzia**

L'assicurazione è prestata per i danni provocati a terzi da tutti i tesserati del CENTRO SPORTIVO ITALIANO (atleti e non atleti e tesserati Free Sport e Flexi).


La garanzia vale anche per i danni causati a non tesserati al CENTRO SPORTIVO ITALIANO che partecipano alle attività organizzate dal CSI, anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest'ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.

La copertura è valida altresì per le società o associazioni sportive affiliate in qualità di organizzatrici di attività CSI.

La garanzia opera per la responsabilità civile per danni provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose derivanti da:

- a) attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché l'organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto compresi i relativi trasferimenti;
- b) proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere;

(IL CONTRAENTE)



(L'ASSICURATORE)

 **AGENZIA GENERALE  
FRASCELLA**  
Soc. Cattolica di Assicurazioni  
ROMA - PIAZZA DI SPAGNA  
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA  
Tel./Fax 06 6792501 - 06 69799763

Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Centro Sportivo Italiano

- c) proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purché aperti ai soli soci tesserati CSI.

La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI e contemplate nei calendari sportivi CSI.

La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CSI.

► **Estensione del novero di terzi**

I tesserati CSI nonché i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI, sono considerati terzi tra di loro limitatamente alle lesioni personali e per i soli esborsi eccedenti la garanzia infortuni.

Tali tesserati e collaboratori sono considerati terzi nei confronti delle persone giuridiche sopra indicate e dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara.

Si precisa che la garanzia opera anche per la responsabilità personale di dirigenti, istruttori, giudici di gara.

**PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.

**DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello del tesseramento.

Il titolo di idoneità alle coperture assicurative è la tessera associativa ( di qualunque tipologia) validamente rilasciata dal CSI.

**ESTENSIONE DI GARANZIA**

La garanzia si intende estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali svolgentesi in Europa e promosse e/o organizzate dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

L'assicurazione prestata con la presente polizza viene estesa anche alla manifestazione promossa dal Contraente denominata Free Sport, limitatamente ai giorni previsti dal calendario delle manifestazioni stesse.

(IL CONTRAENTE)



(L'ASSICURATORE)

AGENZIA GENERALE  
**FRASCELLA**  
Soc. Cattolica di Assicurazioni  
ROMA - PIAZZA DI SPAGNA  
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA  
Tel./Fax 06 6792501 - 06 69799763



**NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO**


Ad integrazione ed a parziale modifica delle condizioni generali di assicurazione, si precisa che:

La denuncia dell'incidente deve essere inviata dall'assicurato alla Compagnia, entro cinque giorni dal fatto o dal giorno in cui l'assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano avuto la possibilità, e comunque entro 45 giorni dall'evento, preceduta possibilmente da telegramma nei casi di sinistri mortali o di notevole gravità.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, e, ove esistano, dei testimoni, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro.

L'assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, informando la Compagnia assicuratrice di ogni eventuale richiesta di terzi.

La Compagnia Assicuratrice, a tal riguardo si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all'uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre.



► **Principali esclusioni** (ad integrazione delle esclusioni di cui all'Art. 16 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile)

L'assicurazione non vale per i danni:

- danni da furto;
- da circolazione di mezzi di locomozione a motore, nonché da altri mezzi di locomozione non necessari allo svolgimento dell'attività assicurata;
- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato all' Oggetto della garanzia;
- danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

► **Free sport**

Si conferma che la copertura assicurativa con il tesseramento Free Sport è valida per la responsabilità civile verso terzi secondo le condizioni, i massimali ed i termini previsti nella presente polizza.

## MASSIMALI ASSICURATI

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi è prestata per tutti gli assicurati fino alla concorrenza delle seguenti somme, fermo il disposto dell'art. R19 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile – Pluralità di assicurati:

€ 1.549.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:

€ 1.549.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:

€ 1.549.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.



## RECESSO ALLA SCADENZA ANNUALE


Premesso che la presente polizza è stipulata per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalle ore 24.00 del 15.07.2009 e scadenza alle ore 24.00 del 15.07.2014 le Parti convengono che ciascuna di esse potrà recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni.

Fermo il resto.

(IL CONTRAENTE)



(L'ASSICURATORE)



FRASCCELLA  
Soc. Cattolica di Assicurazioni  
ROMA - PIAZZA DI SPAGNA  
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA  
Tel./Fax 06/6792501 - 06/69799763





AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL.	N. APP.	CONTRAENTE/ASSICURATO
ROMA PIAZZA DI SPAGNA	2043	32	2043	3/ALL.	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

APPENDICE DI RINNOVO 15/07/2010- 15/07/2011

La presente appendice forma parte integrante della polizza a cui si riferisce.

D'accordo tra le Parti, si conviene di procedere al rinnovo della garanzia per il periodo dal 15 luglio 2010 al 15 luglio 2011 come di seguito riportato.

- Si conviene infine ad inserire una franchigia fissa assoluta di €1.000,00= per sinistro e danneggiato, per tutte le tessere escluse quelle appartenenti alla categoria FREE SPORT.

FERMO IL RESTO.

La presente appendice, composta di n°1 pagina, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Roma il 15 luglio 2010

SOCIETÀ CATTOLICA DI  
ASSICURAZIONE COOP A R. L.



IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo dovuto per prima rata di premio ed imposte è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in Roma il 15 luglio 2010 B/B.

L'ESATTORE







# **RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**Polizza n° 2043. .**

**Edizione 07/2007**

Il presente allegato (MOD. RCG 2 - ED. 07/2007) è parte integrante della polizza MOD. RCG 1 - ED. 12/2001

**AGENZIA DI ROMA PIAZZA DI SPAGNA**

**DR. PIO GIUSEPPE FRASCELLA**

**VIA DELLA VITE, 5 - 00187 R O M A**

**Telefono 06/6792501-06/69799763**

**Fax 06/69799763**

**E-mail [romapiazzadispagna@cattolica.it](mailto:romapiazzadispagna@cattolica.it)**





SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA  
Sede legale: Lungadige Caviglioli, 16 - 37126 Verona (Italia)  
I.R. n. 015/8391/111 - E.n. 015/8391/112 - C.F. n. 030160237  
R.E.A. VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. Albo 0378 - Albo Imprese presso ISVAP  
n. 108912 - Imp. per. aff. esercizio delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. N. 968 del 29 aprile 1923  
www.cattolica.it



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. R1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. R2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

### Art. R3 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica.

**Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:**

- **assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;**
- **ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o l'agente in qualità di agente Cattolica.**

**Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 500,00 (cinquecento/00).**

**AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente superiore a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante.**

### Art. R4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. R5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

### Art. R6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Cattolica è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. R7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



## CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE

### Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

#### Art. R13 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 Giugno 1984, per i danni subiti da terzi.

#### Art. R14 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi parente od affine convivente con le predette persone o con l'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### Art. R15 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T., vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

#### Art. R16 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da proprietà o uso di:
  1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
  3. aeromobili;
  4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
- b) conseguenti a:
  1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a condutture ed impianti sotterranei;
- i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;



- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**b) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi**

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

Cattolica può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

**Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.**

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

**d) Verifiche e controlli**

Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

**Art. R18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

**Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

**Art. R19 - Pluralità di assicurati**

**Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**





## Condizioni speciali che integrano la descrizione del rischio e le condizioni generali di responsabilità civile

(Quando essa sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

### Art. R23 - Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali.

Sono esclusi i danni:

- ai mezzi su cui gli animali vengono trasportati;
- alle coltivazioni;
- da contagio;
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai soli danni a cose la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa assoluta per ogni sinistro di:

- euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per i cavalli;
- euro 150,00 (centocinquanta/00) per tutti gli altri animali.

### Art. R24 - Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree

L'assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.

### Art. R25 - Acquedotti - Canali ad uso irriguo - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purché eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti dalla proprietà delle condutture.

Limitatamente agli acquedotti, l'assicurazione comprende i danni alla persona derivanti da erogazione di acqua alterata.

L'assicurazione non comprende i danni :

- derivanti da proprietà e/o conduzione di bacini artificiali, condotte forzate e dighe;
- agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

### Art. R26 - Gas di petrolio liquefatti GPL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, qualora tali danni siano direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, **esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante solo quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.**

A parziale deroga dell'art. R16 lett. n) punto 1, delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.**

Quando l'assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, nell'esercizio di tali loro attività; sono comprese in garanzia le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, **sempreché esse vengano effettuate da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).



Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

**L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.**

**Art. R32 - Istituti per trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure**

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.**

**Art. R33 - Bar, pasticcerie e gelaterie - Ristoranti, pizzerie, tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini**

**L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**

Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

**Art. R34 - Servizi pubblici di locomozione e trasporto**

**L'assicurazione è efficace a condizione che l'impianto descritto in polizza:**

- **sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita;**
- **sia stato conseguentemente autorizzato l'esercizio;**
- **siano state adempiute le eventuali prescrizioni tecniche (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.**

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar.

L'assicurazione è estesa inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte e lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato e, pertanto, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti. Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende i danni agli indumenti e oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, **esclusi danaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Tale estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per persona danneggiata.**

Esclusivamente per le sciovie l'assicurazione comprende, infine, i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e **limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve.**

**Art. R35 - Istituti di vigilanza**

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

**Art. R36 - Farmacie**

L'assicurazione comprende, a parziale deroga dell'art. R16 lett. n) punto1 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile i **danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o**

venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

**L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.**

#### **Art. R37 - Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori**

L'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto Cattolica non agirà in rivalsa nei loro confronti;
- la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella qualità di committente.

**L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.**

#### **Art. R38 - Associazioni, società e scuole sportive**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di bar.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.**

**L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.

#### **Art. R39 - Stabilimenti balneari**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar.

**L'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di palestre campi sportivi, ristoranti, sale da ballo parcheggi, nonché i danni provocati da imbarcazioni o natanti dati a noleggio.**

#### **Art. R40 - Cinematografi, teatri**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

**Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.**

A parziale deroga dell'art. R16 lett. k) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione comprende, **semprechè esista servizio di guardaroba custodito**, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, **consegnate all'Assicurato**, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 del Codice Civile, **ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.**

Polizza n°

stampata in data 15/07/2009

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007



11 / 19

COPIA PER IL CONTRAENTE



L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

**Art. R41 - Night clubs - Discoteche - Sale da gioco - Circoli ricreativi / culturali**

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

**Art. R42 - Riserve di caccia - Riserve di pesca**

L'assicurazione non comprende i danni durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle coltivazioni nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.

**Art. R43 - Velocipedi**

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

**Art. R44 - Cacciatori**

Gli articoli R13 - R14 - R15 e R16 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile che regolano l'assicurazione si intendono abrogati e sostituiti dai seguenti:

**Oggetto dell'assicurazione**

Cattolica risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni della legge vigente.

Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia, con una franchigia assoluta di euro 50,00 per sinistro.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.

**Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché dei territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

**Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

**Rischi esclusi dall'assicurazione**

La garanzia non è operante:

- a) se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b) se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c) se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d) per danni da incendio;
- e) per danni, anche da furto, a cose e animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;

f) per danni inerenti alla proprietà e all'uso di mezzi di trasporto e locazione in genere;

g) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

h) derivanti da:

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.

#### Art. R45 - Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'assicurazione sia estesa all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

#### Art. R46 - R.C. della famiglia

L'assicurazione vale **esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato e dei familiari conviventi** in relazione a fatti della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di attività sportive in genere, **escluse le competizioni di carattere agonistico**;
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso esclusivamente personale di armi da fuoco a scopo di difesa da parte dell'Assicurato, **purché munito di regolare porto di armi, escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia**;
- proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, barche a remi **senza motore** e wind-surfs;
- proprietà di animali domestici **escluso il cane**.

#### Art. R47 - Proprietà e conduzione di fabbricati

A parziale deroga dell'art. R16 lett. o) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione opera altresì per il rischio della proprietà dei fabbricati descritti nel MOD. RCG 1 (compresa la proprietà di antenne radiotelevisive e aree di pertinenza).

Si conviene che, **se al momento del sinistro, il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, superi di oltre il 20% il valore dichiarato, Cattolicarisponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.** Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun sinistro.

Polizza n°

stampata in data 15/07/2009

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007



13 / 19

COPIA PER IL CONTRAENTE



**Art. R48 - Lavori presso Terzi**

(esclusi quelli di cui all'art. R50)

A parziale deroga dell'art. R16, lettera g) e l) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate rispettivamente con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun periodo assicurativo annuo.

**Art. R49 - Lavori esclusivi di demolizione e disfaccimento**

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni danneggiato.

**Art. R50 - Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati**

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per periodo assicurativo annuo.

**Art. R51 - Detenzione e impiego di esplosivi**

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, l'assicurazione, a parziale deroga degli artt. R16 lettera p) punto 1 e R22 lettera b) delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile, comprende il rischio relativo alla detenzione e impiego di esplosivi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati e cose in essi contenute e manufatti in genere che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

**Art. R52 - Lavori edili e stradali**

(dichiarazione dell posizioni INAIL)

Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i danni verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla Società.



## Condizioni particolari di responsabilità civile

(Operanti soltanto se espressamente richiamate nello stampato MOD. RCG 1)

### RA1) - Cessione di lavori in subappalto (limitatamente alle imprese edili)

Tassazione sulle retribuzioni - Responsabilità dell'Assicurato, per fatto di subappaltatori  
Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale indicata in polizza del valore globale di ogni singola opera od appalto, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

### RA2) - Cessione di lavori in subappalto (limitatamente alle imprese edili)

Tassazione sul valore - Responsabilità dell'Assicurato e di subappaltatori  
Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

### RB) - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. R14, lett. c), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

### RC) - Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

A parziale deroga dell'art. R14, lett. c), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, per lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

### RH) - Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)

A parziale deroga dell'art. R16 lett. m) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile la garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato**, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

### RI) - Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'Assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall'art. R20 lett. a) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile.

Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del Codice Civile, a parziale deroga dell'art. R14 lett. c) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile e fermo quanto disposto all'art. R20 lett. b) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

### RL) - Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga dell'art. R16, lett. f ), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

**Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni mezzo danneggiato.**

Polizza n°

stampata in data 15/07/2009

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007



15 / 19

COPIA PER IL CONTRAENTE



**RM) - Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'art. R16, lett. h) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende l'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

**Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 500,00 (cinquecento/00) per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.**

**RN) - Danni da cedimento o franamento del terreno**

A parziale deroga dell'art. R16, lett. i ), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.**

**Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di euro 1.500,00, (millecinquecento/00) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.**

**Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro.**

**RO) - Danni da interruzioni o sospensioni di attività'**

A parziale deroga dell'art. R16, lett. q) delle Condizioni Generali Responsabilità Civile l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.**

**RP) - Danni da furto**

A parziale deroga dell'art. R16, lett. j), delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dal l'Assicurato.

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo indennizzo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.**

**RQ) - Responsabilità civile personale di dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo (Legge n° 196 del 24 giugno 1997), lavoratori atipici e parasubordinati (Legge n° 335 dell'8 agosto 1995)**

Cattolica si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento dello loro mansioni:

- I prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai), ivi compresa la responsabilità derivante ai sensi del D.lgs. n° 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- I prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge n° 196 del 24 giugno 1997;



**stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. **La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

#### **RX) - Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata**

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

**Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 (cento/00) per ciascun sinistro.**

**L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:**

- **lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture;**
- **umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
- **rigurgiti di fogne;**
- **proprietà di parchi e attrezzature sportive e per giochi.**

#### **RW) - Responsabilità civile postuma da posa in opera e manutenzione di impianti**

A parziale deroga dell'art. R16 lett. n) punti 2 e 3 delle Condizioni Generali Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

**L'assicurazione è prestata per le attività di cui all'art. 1 della Legge n° 46 del 5 marzo 1990 purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della legge stessa.**

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;**
- e) da interruzione o sospensione di attività.**

**L'assicurazione è prestata per lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purché denunciati a Cattolica non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori.**

**Per i soli danni che comportino distruzione o deterioramento di cose questa estensione è prestata, per ciascun periodo assicurativo annuo, con il limite di risarcimento del 5% del massimale per danni a cose e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10% del danno liquidabile con il minimo assoluto di euro 500,00 (cinquecento/00).**

#### **RZ) - Rischi complementari**

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:


- **proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dello stabilimento;**
- **proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.**

L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;

- servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata **limitatamente ai danni corporali**;
- esercizio di mense e spacci aziendali inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute **durante il periodo di validità dell'assicurazione e il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta a una stessa causa saranno considerati un unico sinistro.**

Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto della ditta, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e all'uopo designate, compresa la loro responsabilità personale;
- partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stand di esposizione eseguito in economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti;
- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali,
- operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore**;
- esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature **usate per le esclusive necessità dell'azienda.**

  
FRATELLI D'ITALIA  
**FRASCELLE**  
Soc. Cattolica di Assicurazioni  
ROMA - PIAZZA DI SPACINA  
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA  
Tel./Fax 06/6792501 - 06 69799783

Polizza n°

stampata in data 15/07/2009

MOD. RCG 2 - ED. 07/2007



19 / 19

COPIA PER IL CONTRAENTE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA  
0020000204382000000069000000000000  
Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle impr. di VR 00320160237  
R.E.A. VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso ISVAP  
n. 1.00012 - Impr. aut. all'esercizio delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. N. 966 del 29 aprile 1923  
www.cattolica.it



